

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 170/28/2011**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La Società Boscone Srl ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. Omissis IRPEG 2006; la società aveva presentato all'Agenzia delle Entrate, istanza di interpello ex art. 37 bis, comma 8 del DPR 600/73, con la quale aveva chiesto la disapplicazione della normativa relativa alle società non operative prevista dall'art. 30 della Legge 724/94, come modificato dall'art 1, co. 109 e seguenti della L. 296/2006. L'Agenzia delle Entrate rigettava l'istanza, tuttavia la società ricorrente dichiarava una perdita d'esercizio di € 90.578,00, senza adeguarsi al reddito presunto risultante dall'applicazione della citata norma sulle società non operative. Quindi l'Ufficio emetteva avviso di accertamento, qui impugnato, per un reddito presunto di € 411.288,00 con conseguente determinazione di maggiori imposte e sanzioni.

Eccepiva la ricorrente che le motivazioni della istanza di disapplicazione delle norme antielusive da parte della Direzione Regionale Lombardia non erano corrette; che in base alla legge 23.12.1994 n. 724 una società era considerata non operativa quando non superava il Test di operatività, ossia quando l'ammontare dei ricavi, di incrementi delle rimanenze e i proventi ordinari imputati al conto economico, sia inferiore a quello dei ricavi figurativi determinati mediante la applicazione di alcuni coefficienti a determinati asset; che la società si trova in Comune con popolazione inferiore ai 1.000 (mille) abitanti, e che le relative percentuali erano state modificate dalle diverse disposizioni di legge succedutasi nel tempo, fino alla legge finanziaria 2008, che modificò le percentuali onde porre rimedio ad alcune distorsioni. Infatti nel caso in esame, applicando i coefficienti come corretti, la società sarebbe operativa, mentre applicando i coefficienti, poi ritenuti distorsivi dalla stessa Agenzia delle Entrate, l'anno 2005 sarebbe operativo mentre il 2006 non operativo. Continua la ricorrente affermando che nella specie non si trattava comunque di società non operativa in quanto non vi era alcuno schermo per nascondere l'effettivo proprietario dei beni.

La società Boscone Srl, partecipata per il 90% dalla Società Italval Group Srl, e per il 10% dalla Soc. BENI Srl, era nata per la realizzazione di un complesso immobiliare in Medesimo che, ultimata la costruzione per opportunità commerciali e per mancanza di offerte remunerative, i soci avevano scelto di gestire direttamente la struttura alberghiera.

Le società interessate non si sono avvalse di norme più favorevoli, infatti il valore della locazione stabilito e dichiarato di € 249.600,00 era in linea con i valori di mercato e di conseguenza era operativa una causa di disapplicazione delle norme sulle Società non operative.

Eccepiva la società ricorrente la nullità dell'accertamento, per carenza di motivazione dell'accertamento fondato su presunzioni semplici mancante cioè dei requisiti della gravità, precisione e della concordanza, essendo unicamente fondata sull'applicazione di coefficienti applicati su valori medi di beni posseduti da una società che come dimostrato è una società operativa.

Chiedeva quindi che la società venisse ritenuta operativa, con disapplicazione delle norme sulle società non operative e dichiararsi nullo l'accertamento per mancanza di motivazioni, con vittoria delle spese di lite.

L'Ufficio si costituiva ritualmente, ribadendo la correttezza del proprio operato, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di giudizio.

La Commissione tributaria Provinciale di Sondrio Sez. 3 ha accolto il ricorso e compensato le spese.

La CTP ha accolto il ricorso con la seguente motivazione: "Con ordinanza 12.07.2010, disponeva la sospensione dell'atto impugnato.

La Commissione rileva che vi è prova che la società ricorrente contattò operatori del settore per la gestione dell'albergo e che due operatori con relative offerte annue superiori ad € 250.000 (durata della locazione 9 + 9 anni), tali offerte possono costituire parametro di riferimento per indicare i valori di mercato nella zona di ubicazione dell'azienda turistico alberghiera.

La ricorrente ha spiegato il perché (per evitar confusione di ruoli, responsabilità ed impegno con il socio di minoranza) è stato ritenuto di costituire una apposita società di gestione. Tenendo conto dell'andamento dell'attività, delle offerte sopra riportate e della obbiettiva circostanza che, applicando per l'anno 2006, i parametri correttivi, poi fissati nella finanziaria 2008, il reddito dichiarato sarebbe stato congruo per fare ritenere operativa la società e, attesa la stessa ratio relativa alle società non operative è difficilmente ipotizzabile che la società fosse non operativa per il solo anno 2006 ed operativa per l'anno precedente e i successivi.

Propone appello l'Agenzia censurando le argomentazioni dei giudici di prime cure per non aver preso nella dovuta considerazione le eccezioni formulate nelle controdeduzioni e per non aver considerato che l'avviso di rettifica era stato emesso al termine di un'analisi di elementi che portano a ritenere che la società ricorrente è una società di comodo. Ripropone quindi le eccezioni contenute nell'avviso di liquidazione e nelle controdeduzioni di primo grado

Chiede la riforma della sentenza di primo grado, accogliere l'appello dell'Ufficio, con vittoria di spese, diritti ed onere.

La società appellata non si è costituita.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Le argomentazioni della Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio Sezione 3 sono del tutto condivisibili, perciò va respinto l'appello dell'Ufficio e confermata la sentenza di primo grado.

Il Collegio osserva inoltre che la disciplina fiscale delle società non operative è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico dall'art. 30 della Legge 23.12.1994, n 724, allo scopo di contrastare il ricorso alle cosiddette società di comodo che, utilizzando lo strumento societario come schermo per occultare l'effettivo proprietario dei beni, applicano le norme più favorevoli codificate per le società, ma che, al di là dell'oggetto sociale dichiarato, sono costituite allo scopo di gestire il patrimonio nell'interesse dei soci, anziché esercitare un'effettiva attività commerciale.

Questo non è il caso della società ricorrente in quanto appare evidente che lo strumento societario utilizzato non si prefigge lo scopo di nascondere l'effettivo proprietario dei beni, ma semplicemente lo scopo della gestione prima diretta poi indiretta dell'attività commerciale alberghiera.

Per quanto sopra esposto la Commissione respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla sulle spese.

**P.Q.M.**

La Commissione respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla sulle spese.